

Arbitro Bancario Finanziario

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori :

(RM) SIRENA

(RM) MELI

(RM) POZZOLO

(RM) CAPPIELLO

(RM) PETRILLO

Presidente

Membro designato dalla Banca d'Italia

Membro designato dalla Banca d'Italia

Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari

Membro designato da Associazione
rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 19/11/2015

Esame del ricorso n. 0233720/2015 pervenuto il 02/03/2015

Proposto da S. F.

Nei confronti di XXXX – B. d. C. C. di B.

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori :

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Nella seduta del 19/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente denuncia operazioni di prelievo e pagamenti effettuati con la propria carta di pagamento, emessa da un altro intermediario tramite la banca resistente, e chiede il rimborso della somma corrispondente, pari ad euro 2.262,90.

L'intermediario resiste alla pretesa, sostenendo di non avere legittimazione passiva nella controversia, in quanto era un semplice intermediario tra il ricorrente e l'emittente, e sostenendo inoltre che il ricorrente ha agito con negligenza.

Le circostanze di fatto possono essere così riassunte:

- in data 06.12.2014, alle ore 14.50 circa il ricorrente parcheggiava la propria autovettura – all'interno della quale si trovavano tra l'altro un computer portatile e un borsello contenente diversi documenti e due carte bancomat – in un luogo pubblico, per recarsi al lavoro;
- alle ore 17.36 veniva effettuato un primo prelievo con una carta di debito di proprietà del ricorrente;
- tra le ore 19.57 e le ore 22.35 ignoti effettuavano altre sei operazioni di pagamento;
- alle ore 23.00 circa, tornato al veicolo parcheggiato, il ricorrente notava che ignoti avevano asportato il computer portatile e il borsello contenente i documenti e le due carte bancomat;



- il giorno successivo, ignoti eseguivano ulteriori operazioni bancarie non autorizzate mediante la medesima carta bancomat, per un valore complessivo di 2.262,90 euro;
- alle ore 12.12 veniva effettuata un'ultima operazione di pagamento e successivamente la carta veniva bloccata;
- in data 08.12.2014, alle ore 9.30, il ricorrente sporgeva denuncia verso ignoti, denunciando tra le altre cose il furto delle due carte bancomat;
- successivamente, il ricorrente integrava la denuncia:
 - o in data 09.12.2014, alle ore 14.34, precisando che erano stati effettuati due prelievi per un totale di 500 €, effettuati il 06.12.2014;
 - o in data 12.12.2014, alle ore 17.18, precisando che, in data 07.12.2014, erano stati effettuati altri prelievi per un totale di € 1030,70;
 - o in data 16.12.2014, alle ore 18.18, precisando di essersi accorto che, in data 07.12.2014, erano stati fatti tre ulteriori pagamenti per un totale di 730 €;
- tutte le operazioni sono state effettuate mediante corretta digitazione del codice segreto (PIN).

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

In merito alla legittimazione passiva, è orientamento ormai consolidato dell'ABF quello propenso a riconoscere la legittimazione passiva della banca collocatrice. In proposito, si riporta la Decisione del Collegio di Roma 6088/2015 *"...è orientamento ormai consolidato dell'ABF quello propenso a riconoscere la legittimazione passiva della banca collocatrice in considerazione del "collegamento particolarmente stretto tra l'intermediario che emette la carta di credito e l'intermediario che colloca lo strumento di pagamento sul mercato; tale collegamento emerge sia in fase di emissione della carta sia in fase di addebito degli importi derivanti dal suo utilizzo" (v. Dec. di questo Collegio n. 597 del 27 gennaio 2015 e precedenti ivi citati). L'eccezione pregiudiziale è, pertanto, infondata."*

Il collegio ritiene pertanto che la legittimazione passiva della banca collocatrice debba essere riconosciuta.

Il merito alle modalità di effettuazione dei prelievi, i fatti inducono il Collegio a ritenere, quantomeno in via presuntiva, che il ricorrente non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza della carta di debito e del PIN. A questo proposito, il Collegio nota che:

- non è chiaro come il ricorrente possa identificare l'orario del furto tra le 15.30 e le 16.30, come riportato nella denuncia, essendosi accorto del furto solo alle ore 23.00; non è quindi possibile escludere che il primo prelievo, effettuato alle ore 17.36, sia avvenuto pochi minuti dopo il furto;



- pur avendo verificato alle ore 23.00 il furto del computer portatile e del borsello con i documenti e le due carte bancomat, il ricorrente non ha provveduto a chiedere immediatamente il blocco delle carte, che è avvenuto soltanto il giorno dopo aver subito il furto;
- è ragionevole ritenere che il PIN della carta utilizzata in modo fraudolento fosse custodito assieme alla carta stessa, dal momento che non sono state effettuate operazioni fraudolente con l'altra carta rubata;
- non è chiaro dalla descrizione dei fatti se il luogo dove l'auto era parcheggiata fosse o meno custodito, né se il borsello fosse celato alla vista dei passanti e nemmeno se vi fossero segni di effrazione sull'autovettura.

Tali elementi costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti della negligenza del ricorrente e inducono a ritenere che vi sia un elevato grado di probabilità che gli utilizzi fraudolenti siano ascrivibili alla condotta gravemente colposa dell'utilizzatore.

Un ulteriore elemento a conferma è costituito dalla dimenticanza nell'autovettura di un documento di notevole rilevanza come il porto d'armi. Il Collegio ritiene quindi di ravvisare, nell'operato della ricorrente, una violazione gravemente colposa, ai sensi dell'art. 12, comma 4, d. lgs. 11/2010, degli obblighi di conservazione della carta di pagamento e del PIN, con conseguente impossibilità di accogliere la domanda di rimborso delle somme prelevate.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
da PIETRO SIRENA